



Designazione di norme tecniche per gli impianti di radiocomunicazione conformemente all'ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OIT)

1. Situazione iniziale

- 1.1. In virtù dell'articolo 31 capoverso 2 lettera a della legge del 30 aprile 1997¹ sulle telecomunicazioni (LTC) l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), è autorizzato a designare le norme tecniche idonee a concretizzare i requisiti essenziali per gli impianti di radiocomunicazione. Per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale. Con l'applicazione delle norme designate si presume che siano soddisfatti i requisiti essenziali.
- 1.2. Le norme tecniche armonizzate designate dalla Commissione europea nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2014/53/UE² sono elencate nella comunicazione 2018/C 326/04³. La Commissione ha aggiornato questa comunicazione con la decisione di esecuzione (UE) 2020/167⁴ e (UE) 2020/553⁵.

¹ RS 784.10

² Direttiva 2014/53/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE, GU L 153 del 22.5.2014, p. 62.

³ GU C 326 del 14.09.2018, p. 114

⁴ Decisione di esecuzione (UE) 2020/167 della Commissione del 5 febbraio 2020 relativa alle norme armonizzate per le apparecchiature radio redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 34 del 6.2.2020, p. 46.

⁵ Decisione di esecuzione (UE) 2020/553 della Commissione del 21 aprile 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/167 per quanto riguarda le norme armonizzate per determinate apparecchiature di reti cellulari di telecomunicazioni mobili internazionali, GU L 127 del 22.4.2020, p. 22.

2. Designazione

2.1. D'intesa con la SECO, l'UFCOM designa:

- a. le norme tecniche elencate nelle pubblicazioni dell'UE di cui al punto 1.2;
- b. le seguenti norme tecniche, elaborate dall'Ufficio stesso:

Riferimento del documento	Riferimento del documento sostituito	Requisito essenziale OIT
Titolo del documento	Limite di validità del documento sostituito	
<i>NT-3002 V1.3.0</i>	<i>v1.2.0</i>	art. 7 cpv. 2
Norma tecnica relativa a ripetitori PMR destinati ad essere esercitati nei tunnel, nelle gallerie coperte, nelle case e nei garage sotterranei	12.06.2017	
<i>NT-3003 V1.1.0</i>	<i>v1.0.0</i>	art. 7 cpv. 2
Norma tecnica relativa a ripetitori DAB band III a bassa potenza destinati ad essere esercitati nelle case	12.06.2017	
<i>NT-3004 V1.1</i>	<i>v1.0</i>	art. 7 cpv. 2
Norma tecnica relativa ai radar destinati al monitoraggio dei movimenti di terreno e di detriti, al rilevamento di valanghe e ad applicazioni di sicurezza analoghe, come pure al rilevamento radar degli uccelli migratori	12.06.2017	

2.2. La designazione di norme tecniche non ne contempla le prefazioni, gli allegati nazionali né elementi affini.

3. Sostituzione della designazione precedente

La presente designazione sostituisce la designazione del 3 marzo 2020⁶.

4. Consultazione e ottenimento

Le norme designate possono essere consultate od ottenute come segue:

- a. consultazione gratuita od ottenimento a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch;
- b. ottenimento a pagamento presso l'asut, Klösterlistutz 8, 3013 Berna, www.asut.ch.

⁶ FF 2020 1560

5. Conformità dei requisiti essenziali

Quali requisiti essenziali dell'OIT una norma tecnica è atta a concretizzare lo si evince dalla comunicazione 2018/C 326/04, dalle decisioni di esecuzione (UE) 2020/167 e (UE) 2020/553 e dalla seguente tabella di equivalenza:

Requisito essenziale OIT	Requisito essenziale direttiva 2014/53/UE
art. 7 cpv. 1 lett. b	art. 3.1.b
art. 7 cpv. 2	art. 3.2
art. 7 cpv. 3 lett. a	art. 3.3.a
art. 7 cpv. 3 lett. b	art. 3.3.b
art. 7 cpv. 3 lett. c	art. 3.3.c
art. 7 cpv. 3 lett. d	art. 3.3.d
art. 7 cpv. 3 lett. e	art. 3.3.e
art. 7 cpv. 3 lett. f	art. 3.3.f
art. 7 cpv. 3 lett. g	art. 3.3.g
art. 7 cpv. 3 lett. h	art. 3.3.h
art. 7 cpv. 3 lett. i	art. 3.3.i

12 maggio 2020

Ufficio federale delle comunicazioni:

Philippe Horisberger, direttore supplente